

Prof. Piero Antonio Bonnet

**DIRITTO ECCLESIALE “IN SIGNO FIDEI”
Brevi annotazioni all’allocuzione di Benedetto XVI
al Tribunale della Rota Romana del 21 gennaio 2012**

Benedetto XVI, nella sua allocuzione del 21 gennaio 2012 ai giudici del Tribunale della Rota Romana, affrontando una tematica giuridicamente e giudiziariamente nodale – l’ermeneutica necessaria all’attuazione della legge – ci ha, consapevolmente, introdotti nel fulcro stesso dell’intero diritto ecclesiale, e cioè nel suo nucleo costituente e conformante (“*ordo ordinans*”). Più specialmente il Pontefice ha sottolineato che il diritto non si richiama alla fede solo linguisticamente, ma – innervandosi profondamente in essa al fine di costruire anche giuridicamente per il fedele il cammino verso Dio – assume da essa il significato più vero per ogni sua norma.

In realtà il nesso tra l’interpretazione della legge ecclesiale umana – e cioè della legge canonica¹ – «in ordine alla sua applicazione» e «la retta

¹ Occorre fare una premessa. Per quanto riguarda il *lessico* del quale faremo uso, con l’espressione *diritto ecclesiale* intendiamo l’intera economia giuridica della Chiesa, nella sua componente così divina come umana; con la locuzione *diritto canonico* ci riferiamo alla *sola* parte umana di quella medesima economia. Si tratta del resto, in quest’ultimo caso, di un linguaggio consolidato nel vigente codice di diritto canonico latino, se si eccettua un complesso di disposizioni nelle quali l’espressione diritto canonico è usata in senso ordinarmente anche atecnico per indicare, in relazione alla normativa del Popolo di Dio, o l’insegnamento giuridico nelle Istituzioni formative (cf. cann. 252 §3; 253 §2) o la pubblicazione di volumi giuridici utilizzabili come testi di riferimento nelle scuole primarie e secondarie (cf. can. 827 §2) o le conoscenze giuridiche necessarie per rivestire alcuni uffici (cf. cann. 378 §1, 5°; 478 §1; 1420 §4; 1421 §3; 1435; 1483) oppure ancora per individuare l’autorità accademica chiamata a partecipare con voto consultivo al Concilio particolare (cf. can. 443 §3, 3°). In effetti in tutti gli altri casi, nei quali la locuzione è codicialmente utilizzata, la limitazione alle sole prescrizioni umane della disciplina che regola la Chiesa latina è del tutto evidente. Così (i corsivi sono nostri) nel can. 22 («Le leggi civili alle quali il diritto della Chiesa rimanda, vengano osservate nel *diritto canonico* con i medesimi effetti, in quanto non siano contrarie al *diritto divino* e se il *diritto canonico* non dispone altrimenti»), nel can. 1059 («Il matrimonio dei cattolici, anche quando sia cattolica una sola delle parti, è retto non soltanto dal *diritto divino*, ma anche da *quello canonico*»), nel can. 1290 («Le norme di diritto civile vigenti nel territorio sui contratti sia in genere sia in specie, e sui pagamenti, siano parimenti osservate per *diritto canonico* in materia soggetta alla potestà di governo della Chiesa e con gli stessi effetti, a meno che non siano contrarie al *diritto divino* o [aut] nel *diritto canonico* si preveda altro, e fermo restando il disposto del can. 1547»). Ma cf. in modo sostanzialmente non diverso i cann. 98 §2 e 1299 §1. Cf. pure cann. 24 §2; 26; 113 §2; 1284 §2, 3°. Cf. anche can. 6 §1, 1°. La traduzione italiana utilizzata per il codice di diritto canonico latino (d’ora in poi CIC) è quella autorizzata dalla Conferenza Episcopale Italiana con lettera del Segretario generale

interpretazione della fede» – ha insegnato Benedetto XVI – «non si riduce ad una mera assonanza semantica, considerato che il diritto canonico [e cioè l’espressione umana del diritto ecclesiale] trova nelle verità di fede il suo fondamento e il suo stesso senso, e che la *lex agendi* non può che rispecchiare la *lex credendi*»².

Questo prezioso ed illuminante frammento magisteriale si chiarisce maggiormente se si inserisce nel suo naturale contesto costituito dall’economia ecclesiale incentrata sul fedele, che contribuisce a sua volta a spiegare meglio. In effetti il fedele costruisce il suo personale itinerario di verità verso la Verità, e cioè verso Dio imprimendo, attraverso la libertà dei figli di Dio il proprio *personale suggello* al *comune* patrimonio fideistico sacramentale e comunitario (*diversità dell’unità*)³. Una tale indefessa operatività del fedele “*in signo veritatis*” avviene nel seno materno della Chiesa conformata dal suo divino Fondatore «per essere strumento della redenzione di tutti»⁴.

Infatti, come autorevolmente insegna il Concilio Vaticano II, «Dio ha convocato l’assemblea di coloro che guardano nella fede a Gesù, autore della salvezza e principio di unità e di pace, e ne ha costituito la chiesa, perché sia per tutti e per i singoli il sacramento visibile di questa unità salvifica»⁵. Se una simile assemblea istituita in comunione è il mezzo per la salvezza del fedele che, come sancisce il can. 1752 CIC, «deve essere sempre nella Chiesa la legge suprema», questa funzione soterica, che è la ragione stessa di esistenza della Chiesa, non può non improntare *integralmente* il diritto che deve così conformarsi armonicamente «alla redenzione, rappresentazione del compito riconciliativo di Cristo nel mondo»⁶.

(prot. n. 749/97), in data 16 luglio 1997 e pubblicata (Roma, 1997³) sotto il patrocinio della Pontificia Università Lateranense e della Pontificia Università Salesiana.

² AAS 104 (2012)104.

³ Cf. P.A. BONNET, voce «Fedeli», in *Enciclopedia giuridica*, XIV, Roma 1988, 1-11 e voce «Fedeli», in *ibid.*, XVI, aggiornamento, Roma 2008, 1-12.

⁴ CONCILIO VATICANO II, Costituzione dogmatica *Lumen gentium* [= LG] 9 b, AAS 57 (1965) 13 = EV 1/309 (per i documenti conciliari alla referenza relativa al testo originale latino, faremo seguire quella riguardante la traduzione italiana tratta dall’*Enchiridion Vaticanum*, I [= EV 1], Bologna 1981¹², collocando di seguito il numero marginale).

⁵ LG 9 c, AAS 57 (1965) 14 = EV 1/310.

⁶ H.U. VON BALTHASAR, «Esistenza sacerdotale», in H.U. VON BALTHASAR, *Sponsa Verbi. Saggi teologici*, II («Priesterliche Existenz», in H.U. VON BALTHASAR, *Sponsa Verbi, Skizzen zur Theologie*, II, Einsiedeln 1961, traduzione di G. Colombi – G. Moretto) Brescia 1969, 392. Precisa ancora questo insigne teologo: «Come l’essenza “uomo” non può pensarsi senza storicità (il che oggi è colto da chicchesia), così anche, quale essere sociale, è impensabile senza la sfera del diritto (ciò che spesso non è oggetto di adeguata considerazione sul piano teologico). L’incarnazione di Dio, qualora non vi fosse impegnata questa sfera, non potrebbe valere come inserzione piena nel mondo degli uomini» (*ibid.*, 381). Un tale scenario ecclesiale e giuridico imprime al diritto canonico un suo inconfondibile carattere. Cf. in proposito P.A. BONNET, «*Veritas*

Diritto redentivo e rivelativo dunque, «che mantiene il suo punto di partenza e la sua sede nel cielo e, attraverso la sfera del mondo, si rapporta ancora una volta al cielo»⁷. Diritto quindi «“[...] del Regno dei Cieli”, e precisamente diritto del Regno dei cieli *nascosto* che è in avvento nella Chiesa *visibile*, e che, nel suo carattere occulto, non può essere sottoposto a un processo d’organizzazione come una entità comunitaria terrena»⁸. Stando così le cose questo diritto ecclesiale «rimanda [...] con tutta la serietà all’atteggiamento d’amore del Redentore, che in tutti gli atti giuridici ecclesiastici non è solo “accennato” da lontano, ma trova realmente la sua manifestazione»⁹ in essi, cosicché «questo diritto trova la sua giustificazione ultima realmente solo nell’aver come contenuto la sublimità teandrica dell’ubbidienza amorosa di Cristo e nell’essere inteso e vissuto come espressione dell’assoluta relazione d’amore, rivelata tra il Padre e il Figlio nello Spirito»¹⁰.

Il diritto ecclesiale trova allora – né potrebbe essere altrimenti – la sua genuina formulazione nella Parola stessa di Dio, ossia nel diritto divino. Un tale diritto è, nell’ordinamento ecclesiale, la legge suprema e inviolabile anche per ogni norma umana destinata a reggere il Popolo di Dio. Ogni norma umana, di qualunque specie sia, non può infatti dirsi tale se non costituisce una genuina incarnazione ed una corretta espressione della legge di Dio¹¹.

La norma divina, *immediatamente e per se stessa vigente*¹² nell’ordinamento ecclesiale, del quale congenitamente ed intrinsecamente concretizza il *nucleo costituente* ed insieme l’*ordo ordinans*, incarna quindi non

et non auctoritas facit legem. Tipicità e atipicità del diritto ecclesiale», in *Il codice di diritto canonico ed il nuovo Concordato vent’anni dopo. Atti del Convegno di Studi, Bologna, 29-30 ottobre 2004*, ed. L. Iannaccone, Bologna 2006, 79-153; anche in *Itinerari giuridici. Per il quarantennale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Abruzzo*, Milano 2007, 107-182.

⁷ H.U. VON BALTHASAR, «Esistenza sacerdotale» (cf. nt. 6), 387. «È quindi importante – come sottolinea H.U. von Balthasar – ritornare di continuo a riflettere sul carattere specificamente spirituale del diritto ecclesiale, nel qual caso la designazione “spirituale” non smentisce o sminuisce affatto l’autentico carattere di diritto (il diritto o è tale, o non esiste), bensì mostra soltanto la sua struttura, che lo specifica (*ibid.*, 393).

⁸ H.U. VON BALTHASAR, «Esistenza sacerdotale» (cf. nt. 6), 388.

⁹ H.U. VON BALTHASAR, «Esistenza sacerdotale» (cf. nt. 6), 387-388.

¹⁰ H.U. VON BALTHASAR, «Esistenza sacerdotale» (cf. nt. 6), 383.

¹¹ «In canonica scriptura – si legge in Graziano – nichil aliud, quam in divinis legibus inveniatur» (D. 9, c. 11, d.p.). Tommaso d’Aquino da parte sua scrive con la consueta icasticità e chiarezza: «Omnis lex humanitus posita intantum habet de ratione legis, inquantum a lege naturae derivatur. Si vero in aliquo a lege naturali discordet, iam non erit lex sed legis corruptio». *Summa theologiae*, I-II, q. 95, a. 2 c., in *S. Thomae Aquinatis opera omnia*, II, ed. R. Busa, Stuttgart – Bad Cannstatt 1980, 481.

¹² Infatti, come precisa l’Aquinato «Lex scripta, sicut non dat robur iuri naturali, ita nec potest eius robur imminuere vel auferre: quia nec voluntas hominis potest immutare naturam». *Summa theologiae*, II-II, q. 60, a. 5, ad 1, in *S. Thomae Aquinatis opera omnia* (cf. nt. 11), 605.

soltanto *un limite insuperabile*, ma anche, vorremmo dire soprattutto, *un paradigma obbligato* per il legislatore umano, qualunque questo sia¹³. Questi, nel predisporre la sua regola giuridica, deve sempre infatti necessariamente riferirsi alla norma divina, che è la misura alla quale deve attenersi¹⁴.

Più specialmente il legislatore può commisurare la propria norma a quella divina, oltre che semplicemente cercando di *enunciarla*, traendola, come conclusione, *in via deduttiva*. Nell'uno come nell'altro caso la “*ratio divina*” sia pure con diversa immediatezza, è ancora tutta presente nella legge umana. Il legislatore umano può tuttavia rifarsi anche solo *determinativamente*, in via di specificazione, al paradigma divino, come un architetto che dà questa o quella forma particolare e definita ad un'idea generale ed astratta come quella di casa¹⁵. In quest'ultima fattispecie con l'integrazione della “*ratio humana*” è evidente il momento di *autonomia* riservato, nel sistema, allo stesso legislatore ecclesiale umano.

In una simile prospettiva si comprende che l'interprete del diritto ecclesiale umano, e cioè del diritto canonico, non possa appiattirsi sulla lettera della legge. In quel discorso del 21 gennaio 2012 al Tribunale Rotale Romano Benedetto XVI, stigmatizzato un certo compiacimento positivistico che si va dilatando nella canonistica¹⁶, a causa di suggestioni provenienti dai

¹³ «Ius in rebus – scrive Dante Alighieri – nichil est aliud quam similitudo divine voluntatis; unde fit quod quicquid divine voluntati non consonat, ipsum ius esse non possit et quicquid divine voluntati est consonum, ius ipsum sit». *Monarchia*, 2, 2, in, *Le opere di Dante*, testo critico della Società Dantesca Italiana, Firenze 1960², 346.

¹⁴ «Lex autem humana [...] est [...] regula vel mensura regulata vel mensurata quadam superiori mensura; quae quidem est duplex, scilicet lex divina et lex naturae». T. D'AQUINO, *Summa theologiae*, I-II, q. 95, a. 3 c., in *S. Thomae Aquinatis opera omnia* (cf. nt. 11), 481.

¹⁵ È questa dottrina certamente tradizionale magistralmente espressa da Tommaso d'Aquino: «Sciendum est quod a lege naturali dupliciter potest aliquid derivari: uno modo, sicut conclusiones ex principiis; alio modo, sicut determinationes quaedam aliquorum communium. Primus quidem modus est similis ei quo in scientiis ex principiis conclusiones demonstrativae producuntur. Secundo vero modo simile est quod in artibus formae communes determinantur ad aliquid speciale: sicut artifex formam communem domus necesse est quod determinet ad hanc vel illam domus figuram. Derivantur ergo quaedam a principiis communibus legis naturae per modum conclusionum: sicut hoc quod est non esse occidendum, ut conclusio quaedam derivare potest ab eo quod est nulli esse malum faciendum. Quaedam vero per modum determinationis: sicut lex naturae habet quod ille qui peccat, puniatur; sed quod tali poena puniatur, hoc est quaedam determinatio legis naturae. Utraque inveniatur in lege humana posita. Sed quae sunt primo modo, continentur lege humana non tamquam sint solum lege posita, sed habent etiam aliquid vigoris ex lege naturali. Sed ea quae sunt secundi modi, ex sola lege humana vigorem habent». *Summa theologiae*, I-II, q. 95, a. 2 c., in *S. Thomae Aquinatis opera omnia* (cf. nt. 11), 481.

¹⁶ Il Papa ha anche significativamente disapprovato un indirizzo canonistico apparentemente contrapposto a quello appena ricordato nel testo, pur esso presente tra i cultori del diritto ecclesiastico di oggi: «Negli ultimi tempi alcune correnti di pensiero hanno messo in guardia contro l'eccessivo attaccamento alle leggi della Chiesa, a

diritti statuali o talvolta anche per necessità di far presto o per comodità o anche per una sorta di pigrizia mentale, ha additato – coerentemente con la natura che al diritto ecclesiale è propria – una strada differente per l’interpretazione della norma canonica: «Qualora si tendesse a identificare il diritto canonico con il sistema delle leggi canoniche – ha affermato il Pontefice –, la conoscenza di ciò che è giuridico nella Chiesa consisterebbe essenzialmente nel comprendere ciò che stabiliscono i testi legali. A prima vista questo approccio sembrerebbe valorizzare pienamente la legge umana. Ma risulta evidente l’impoverimento che questa concezione comporterebbe: con l’oblio pratico del diritto naturale e del diritto divino positivo, come pure del rapporto vitale di ogni diritto con la comunione e la missione della Chiesa, il lavoro dell’interprete viene privato del contatto vitale con la realtà ecclesiale [...] Esiste un’altra via, in cui la comprensione adeguata della legge canonica apre la strada a un lavoro interpretativo che si inserisce nella ricerca della verità sul diritto e sulla giustizia nella Chiesa [...] Il vero diritto è inseparabile dalla giustizia [...], anche per la legge canonica, nel senso che essa non può essere rinchiusa in un sistema normativo meramente umano, ma deve essere collegata a un ordine giusto della Chiesa, in cui vige una legge superiore. In quest’ottica la legge positiva umana perde il primato che le si vorrebbe attribuire, giacché il diritto non si identifica più semplicemente con essa; in ciò, tuttavia, la legge umana viene valorizzata in quanto espressione di giustizia, anzitutto per quanto essa dichiara come diritto divino, ma anche per quello che essa introduce come legittima determinazione di diritto umano»¹⁷.

cominciare dai Codici, giudicandolo, per l’appunto, una manifestazione di legalismo. Di conseguenza, sono state proposte delle vie ermeneutiche che consentono un approccio più consono con le basi teologiche e gli intenti anche pastorali della norma canonica, portando ad una creatività giuridica in cui la singola situazione diventerebbe fattore decisivo per accertare l’autentico significato del precetto legale nel caso concreto. La misericordia, l’equità l’*oikonomia* così cara alla tradizione orientale, sono alcuni dei concetti a cui si ricorre in tale operazione interpretativa. Conviene notare subito che questa impostazione non supera il positivismo che denuncia, limitandosi a sostituirlo con un altro in cui l’opera interpretativa umana assurge a protagonista nello stabilire ciò che è giuridico. Manca il senso di un diritto oggettivo da cercare, poiché esso resta in balia di considerazioni che pretendono di essere teologiche o pastorali, ma alla fine sono esposte al rischio dell’arbitrarietà. In tal modo l’ermeneutica legale viene svuotata: in fondo non interessa comprendere la disposizione della legge, dal momento che essa può essere dinamicamente adattata a qualunque soluzione, anche opposta alla sua lettera. Certamente vi è in questo caso un riferimento ai fenomeni vitali, di cui però non si coglie l’intrinseca dimensione giuridica». AAS 104 (2012) 104-105.

¹⁷ AAS 104 (2012) 104-105. Si deve notare che il Pontefice ha molto significativamente precisato che «la legge canonica [...] deve essere collegata ad un ordine giusto della Chiesa, in cui vige una legge superiore». In effetti nel Popolo di Dio è proprio la verità vissuta con gli altri nell’amore a costituire la misura del riferimento con l’altro, pastoralmente tipizzata dal diritto. Ciascun fedele nel proprio agire si rapporta, e quindi in una certa maniera trova il proprio aggiustamento, con gli altri e con la Chiesa

In effetti – ed allora l’ermeneutica che alla normativa canonica è propria acquisisce tutto il valore che le è singolarmente proprio – occorre sempre considerare che una disposizione umana *si fa norma del diritto ecclesiale in quanto incarna*, in modo immediato o in maniera mediata sia in via deduttiva sia più spesso determinativa, *una statuizione del diritto divino*, che ne costituisce perciò *il fondamento della giuridicità*, e quindi della *validità*. La norma umana è quindi ecclesiale – entrando nell’ordinamento e divenendone elemento vitale – unicamente *in forza del contenuto*, e perciò *in quanto anch’essa esprime la verità*. Potremmo dire, capovolgendo una celebre espressione hobbesiana¹⁸, «*veritas, non autem auctoritas, facit legem*».

In realtà il diritto divino costituisce per il legislatore “in qualche modo” un *dato* che, in quanto tale, deve essere capito, ed anche, in rapporto alla sua particolare origine ed al suo contenuto singolare, reso accessibile ai destinatari delle norme, e cioè, nel nostro caso, ai fedeli. Questi ultimi, come pure lo stesso legislatore, si trovano ad essere necessariamente situati non solo nel tempo ma anche nello spazio, così che vengono ad essere condizionati nella loro comprensione tanto diacronicamente quanto sincronicamente. In altri termini l’intelligenza del diritto divino resta subordinata alla duplice misura del tempo e del luogo, misura che fornisce le coordinate che consentono di individuare ciascun peculiare *Sitz im Leben* che, riprendendo una importante ed usuale terminologia, possiamo anche chiamare, con una parola, “*cultura*”.

secondo un metro che è quello dell’amore o della carità, che *informa* i contenuti di verità, integrandoli *con immediatezza*. La carità, d’altra parte, non distrugge la giustizia, ma piuttosto la conduce a perfezione. In questa prospettiva, secondo quanto ha precisato Agostino: «L’unione del popolo dei giusti vive di fede [e cioè di verità], la quale opera mediante l’amore con cui si ama Dio, come si deve amare, e il prossimo come se stesso. Dove dunque non v’è un simile tipo di giustizia, certamente il popolo non è l’unione degli uomini associata dalla conformità del diritto e della partecipazione degli interessi. Se non lo è, non è popolo» (*La città di Dio – De civitate Dei* 19, 23, 5, in *Opere di Sant’Agostino*, V/3, ed. Cattedra Agostiniana presso l’ “Augustinianum” di Roma, direttore P. Agostino Trapé, O.S.A., introduzione, traduzione e note di D. Gentili, Roma 1991, 81), ed in particolare non è Popolo di Dio per la cui esistenza è necessario che la giustizia *si integri* rinvigorendosi con la carità, e cioè che la verità dell’*ordo iustitiae* viva avvalorandosi nell’ *ordo charitatis*.

¹⁸ Cf. *Leviatano (Leviathan or The Matter, Form & Power of a Common-Wealth Ecclesiastical and civil*, testo inglese del 1651 a fronte. Testo latino del 1668 in nota, ed. R. Santi), p. II, c. 26, n. 21, Milano 2001, 448. Cf. U. SCARPELLI, «Auctoritas non veritas facit legem», *Rivista di filosofia* 75/1 (1984) 29-43. È molto significativa anche l’espressione che questo filosofo usa nel suo *A dialogue Between a Philosopher and a Student of the Common Law of England*: «It is not wisdom, but authority that makes a law» (l’opera è stata pubblicata anche, insieme ad alcuni scritti di G.W. Leibniz – *Specimen quaestionum philosophicarum ex iure collectarum, De casibus perplexis, Doctrina conditionum, De legum interpretatione* – con uno studio introduttivo di T. Ascarelli, Milano, 1960; il passo richiamato è a pagina 74).

A questo punto – commisurata alla verità, per il fedele, l'economia giuridica ecclesiale, la cui componente umana è geneticamente imperniata sulla ermeneutica culturalmente situata del legislatore – si precisa una conclusione essenziale: il divino è per l'ordinamento ecclesiale un *continuum* assoluto, pur se non infrequentemente vive nella *discontinuità* dell'interpretazione umana, attraverso la quale l'*unità* del diritto divino assume la *diversità* di una norma umana¹⁹, che lo *ricrea* servendosi della mediazione di un linguaggio giuridico situato culturalmente nel tempo e nello spazio (*diversità dell'unità*).

In una tale ottica occorre ancora sottolineare che nel Popolo di Dio la legge umana, e quindi in particolare pure il codice, nelle sue formulazioni deve adattarsi alla specificità del giuridico ecclesiale colorando così con tinte proprie la legalità canonica. Si può allora comprendere che una corretta interpretazione della norma canonica impone che la lettera del dettato normativo venga superata nella fede, e cioè nella Parola di Dio, per ottenere una tale trascendenza bisogna vivere la Chiesa, anzi essere una sola cosa con essa, secondo quanto ha precisato con grande chiarezza Benedetto XVI nella sua allocuzione al Tribunale della Rota Romana del 21 gennaio 2012: «L'uso dei mezzi interpretativi previsti dal *Codice di Diritto Canonico nel canone 17*, a cominciare dal “significato proprio delle parole considerato nel testo e nel contesto” non è più un mero esercizio logico. Si tratta di un compito che è vivificato da un autentico contatto con la realtà complessiva della Chiesa, che consente di penetrare nel vero senso della lettera della legge. Accade allora qualcosa di simile» – soggiunge il Pontefice riprendendo un suo precedente intervento²⁰ – a quanto si può dire «a proposito del processo interiore di Sant'Agostino nell'ermeneutica biblica: “Il trascendimento della lettera ha reso credibile la lettera stessa”. Si conferma così che anche nell'ermeneutica della legge l'autentico orizzonte è quello della verità giuridica da amare, da cercare e da servire. Ne segue che l'interpretazione della legge canonica deve avvenire nella

¹⁹ Benedetto XVI nel suo discorso al Tribunale Rotale Romano del 21 gennaio 2012 ha significativamente sottolineato: «In questo modo, va applicata anche alla legge canonica quell'ermeneutica del rinnovamento nella continuità di cui ho parlato in riferimento al Concilio Vaticano II [cf. Discorso alla Curia Romana, 22 dicembre 2005, AAS 98 (2006) 40-53], così strettamente legato all'attuale legislazione canonica. La maturità cristiana conduce ad amare sempre più la legge e a volerla comprendere ed applicare con fedeltà [...] Occorre spirito di docilità per accogliere le leggi, cercando di studiare con onestà e dedizione la tradizione giuridica della Chiesa per potersi identificare con essa e anche con le disposizioni legali emanate dai Pastori, specialmente le leggi pontificie nonché il magistero su questioni canoniche, il quale è di per sé vincolante in ciò che insegna sul diritto». AAS 104 (2012) 106. Su quest'ultimo punto si richiama in nota l'Allocuzione di Giovanni Paolo II al Tribunale della Rota Romana del 29 gennaio 2005, n. 6, AAS 97 (2005) 165-166.

²⁰ Cf. Esortazione apostolica postsinodale *Verbum Domini*, 30 settembre 2010, n. 38, AAS 102 (2010) 718.

Chiesa. Non si tratta di una mera circostanza esterna, ambientale: è un richiamo allo stesso *humus* della legge canonica e delle realtà da essa regolate. Il *sentire cum Ecclesia* ha senso anche nella disciplina, a motivo dei fondamenti dottrinali che sono sempre presenti e operanti nelle norme legali della Chiesa»²¹.

Questi fondamenti sempre presenti nell'economia giuridica della Chiesa – come del resto tutta la trama del discorso pontificio al Tribunale della Rota Romana del 21 gennaio 2012 evidenzia – sono costituiti, come si è già notato, dalla fede che si consolida attorno alla parola di Dio. Il Concilio Vaticano II aveva del resto già insegnato: «Ciò appare ancor più chiaramente a chi considera che norma suprema della vita umana è la legge divina, eterna, oggettiva e universale, per mezzo della quale Dio con un disegno di sapienza e amore ordina, dirige e governa tutto il mondo e le vie della comunità umana. E Dio rende partecipe l'uomo della sua legge, cosicché l'uomo, per soave disposizione della provvidenza divina, possa sempre più conoscere l'immutabile verità»²². In un simile quadro la verità, «*irradiatio et participatio legis aeternae*»²³, conformando l'economia normativa canonica, così divina come umana²⁴, costituisce per il fedele la strada soteriologicamente obbligata²⁵ per vivere correttamente la sua “*ordinatio in Deum*”.

Più specialmente poi, per quanto si riferisce alla norma ecclesiale umana, questa, esemplandosi a misura del dato divino, esprime la verità che, in quanto riconosciuta come tale dal fedele, non può non imporglisi, poiché altrimenti questi si porrebbe in contrasto con Dio stesso. In maniera più specifica poi la norma umana si appropria dei *contenuti fideistici di verità sotto l'aspetto pratico*²⁶, del quotidiano necessario all'esistenza del Popolo

²¹ AAS 104 (2012) 106.

²² CONCILIO VATICANO II, Dichiarazione *Dignitatis humanae*, 3 a, AAS 58 (1966) 931 = EV 1/1047.

²³ TOMMASO D'AQUINO, *Summa theologiae* I-II, q. 93, a. 2 c, in *S. Thomae Aquinatis opera omnia* (cf. nt. 11), 477.

²⁴ Significativamente il Concilio Vaticano II ammonisce che l'uso del potere ecclesiale è per costruire sia la verità che la salvezza dei fedeli: «I vescovi reggono le chiese particolari loro affidate come vicari e delegati di Cristo, col consiglio, la persuasione, l'esempio, ma anche con l'autorità e la sacra potestà, della quale però non si servono se non per edificare il proprio gregge nella verità e nella santità». Costituzione dogmatica *Lumen gentium*, 27 a, AAS 57 (1965) 32 = EV 1/351.

²⁵ Il Concilio Vaticano II insegna al riguardo: «Essa [...] annuncia ed è tenuta ad annunciare incessantemente Cristo che è “la via, la verità e la vita” (Gv 14,6), in cui gli uomini trovano la pienezza della vita religiosa e in cui Dio ha riconciliato a sé tutte le cose». Dichiarazione *Nostra aetate* 2 b, AAS 58 (1966) 741 = EV 1/857.

²⁶ Ha scritto P. Fedele: «In altri tempi il diritto della Chiesa veniva comunemente designato coi termini di *theologia practica* e *theologia rectrix*. Denominazioni, queste, quanto mai inadeguate ed improprie, ma altresì quanto mai significative e sintomatiche». *Discorso generale su L'ordinamento canonico*, ristampa, Roma 1976, 34-35, ma cf., *ibid.*, tutto il discorso sviluppato alle pagine 34-38.

di Dio, null’altro essendo propriamente il diritto che il reciproco rapportarsi degli uomini necessario all’esistenza comunitaria: «*Realis et personalis homo ad hominem proportio, qua servata hominum servat societatem, et corrupta corrumpit*»²⁷.

Da una tale angolazione può allora facilmente cogliersi anche la peculiarissima razionalizzazione giuridica comunitaria propria al diritto ecclesiale umano. Se è vero, come scrive Tommaso d’Aquino, che «*lex quaedam regula est et mensura actuum, secundum quam inducitur aliquis ad agendum, vel ab agendo retrahitur*»²⁸, ed ancora, se è vero che la misura di una simile regola non può che essere la ragione²⁹, poiché l’uomo è «*dominus suorum actuum*» unicamente «*per rationem et voluntatem*» cosicché «*actiones proprie humanae dicuntur, quae ex voluntate deliberata procedunt*»³⁰, allora la legge si presenta anzitutto come «*rationis ordinatio*»³¹. Tuttavia la *ratio commisurante* non può essere – qui particolarmente – che una ragione *mutata e trasfigurata*³² per renderla atta a parametrare un uomo che ritorna *soprannaturalmente* al proprio principio (*ad Veritatem per veritates*) – e dunque una “*ordinatio rationis*” divenuta in continuità ma soprattutto in discontinuità *ordinatio fidei*³³ –, secondo una legge che, come ebbe una volta a sottolineare Paolo VI, deve sgorgare «dall’essenza della Chiesa di Dio, per la quale la legge nuova e originale, quella evangelica, è l’amore, è la “*gratia Spiritus Sancti, quae datur per fidem Christi*”»³⁴.

²⁷ DANTE ALIGHIERI, *Monarchia*, 2, 5 (cf. nt. 13), 350.

²⁸ *Summa theologiae*, I-II, q. 90, a. 1 c, in *S. Thomae Aquinatis opera omnia* (cf. nt. 11), 474.

²⁹ Come ha precisato anche il Dottore Angelico nel *locus* appena ricordato (cf. nt. 28).

³⁰ *Summa theologiae*, I-II, q. 1, a. 1 c, in *S. Thomae Aquinatis opera omnia* (cf. nt. 11), 354.

³¹ *Summa theologiae*, I-II, q. 90, a. 4 c, in *S. Thomae Aquinatis opera omnia* (cf. nt. 11), 475.

³² Si può ricordare al riguardo un celebre assioma scolastico, ripreso anche da Tommaso d’Aquino con le parole «*gratia non destruit naturam, sed perficit*» (cf. *Summa I*, q. 1, a. 8, ad 2, in *S. Thomae Aquinatis opera omnia* (cf. nt. 11), 186).

³³ Cf. in proposito anche la peculiare concezione avanzata dal Corecco: «“*Ordinatio rationis*” o “*ordinatio fidei*”. Appunti sulla definizione della legge canonica», *Internationale katholische Zeitschrift Communio* 6 (1977) 481-495, anche *Revue catholique internationale Communio* 3/3 (1978) 22-39; E. CORECCO, *Ius et communio. Scritti di diritto canonico*, ed. G. Borgonovo – A. Cattaneo, I, Casale Monferrato 1997, 135-156.

³⁴ Allocutio Ad clarissimum virum Romanae Studiorum Universitatis Rectorem ceterosque iuris canonici peritos, qui coetui internationali interfuerunt Romae habito, 20 gennaio 1970, AAS 62 (1970) 109.